

**PROCEDURA  
PER LA GESTIONE  
DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE**

\* \* \* \* \*

Versione 02

La presente Procedura è adottata  
con delibere del Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. del 17 luglio 2018 e del 31  
luglio 2019

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

1. PREMESSA.....	2
2. RESPONSABILI.....	3
3. DEFINIZIONI .....	3
4. COMITATO CHIAMATO A VALUTARE LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA E LE OPC DI MINORE RILEVANZA.....	5
5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA REDAZIONE DI EVENTUALI DOCUMENTI INFORMATIVI .....	6
6. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SOGLIE DI RILEVANZA.....	7
7. MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC.....	8
8. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE .....	9
9. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI .....	10
10. CASI DI ESENZIONE .....	10
11. DELIBERE-QUADRO .....	13
12. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO .....	13
13. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ.....	13

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ("**IEG**" o la "**Società**"), nella riunione del 31 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, del Regolamento Consob recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 s.m.i. (il "**Regolamento Consob**") e della Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010 (la "**Comunicazione Applicativa**") come successivamente modificata.

In data 8 luglio 2019, il Comitato Controllo e Rischi cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito il ruolo di valutare le Operazioni con Parti Correlate, aveva dato proprio parere favorevole alla ipotesi di procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2018.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) Sezione "Corporate Governance".

## 1. PREMESSA

La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da IEG, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Ai fini della presente Procedura OPC, per operazioni con parti correlate (di seguito "**OPC**") si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come definite al paragrafo 3.7 che segue), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Consob e salve le esenzioni di cui al successivo paragrafo 10).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le OPC:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- operazioni relative a locazioni ed affitti di rami d'azienda di spazi commerciali;
- le prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

Sono altresì disciplinate dalla procedura le operazioni che, per quanto approvate dalle controllate, siano riconducibili a IEG in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

L'organo amministrativo della Società (di seguito il "**Consiglio di Amministrazione**"), tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri Organi Sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Le modifiche alla presente Procedura verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per le operazioni con Parti Correlate (di seguito il “**Comitato**”) composto esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Consob.

La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla presente Procedura OPC e dal Regolamento Consob che si aggiungono e non si sostituiscono gli obblighi di *disclosure* previsti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF e s.m.i. (di seguito il “**TUF**”).

Per maggiori informazioni sui principali obblighi informativi cui è tenuta ad adempiere la Società si rinvia al successivo paragrafo 13.

## **2. RESPONSABILI**

Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 della presente Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è il Consiglio di Amministrazione.

## **3. DEFINIZIONI**

### **3.1 Amministratori Indipendenti**

Ai fini della presente Procedura OPC, si considerano amministratori indipendenti (di seguito gli “**Amministratori Indipendenti**”):

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), cui aderisce la Società;

### **3.2 Amministratori non Correlati**

Sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate (di seguito gli “**Amministratori non Correlati**”).

### **3.3 Indici di Rilevanza**

Ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, ai sensi della presente Procedura OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza (di seguito gli “**Indici di Rilevanza**”):

- (i) *indice di rilevanza del controvalore*: individua il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di IEG rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

- (ii) *indice di rilevanza dell'attivo*: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da IEG. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

- (iii) *indice di rilevanza delle passività*: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da IEG. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

### 3.4 Operazioni di Importo Esiguo

Ai fini della Procedura OPC, sono considerate tali le operazioni il cui valore assoluto è uguale o inferiore ad Euro 100.000 (di seguito le "OPC Esiguo") come deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, ai fini della quantificazione di suddetto valore, ha considerato l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori.

### 3.5 Operazioni di Maggior Rilevanza

Ai fini della presente Procedura OPC, si intendono OPC di maggiore rilevanza (di seguito "OPC di Maggior Rilevanza") le seguenti OPC:

- a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- b) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a IEG, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%;
- c) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

### 3.6 Operazioni di Minore Rilevanza

Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo sono definite, ai fini della presente Procedura OPC, come OPC di Minore Rilevanza (di seguito "OPC di Minore Rilevanza"), salvo che non possano essere definite OPC Esiguo.

### 3.7 Parte Correlata

Un soggetto è parte correlata alla Società (di seguito “**Parte Correlata**”) se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Nella presente Procedura OPC, tutte le parole e/o espressioni non specificatamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all’applicazione della Procedura OPC hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento Consob.

## 4. COMITATO CHIAMATO A VALUTARE LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA E LE OPC DI MINORE RILEVANZA

Il Regolamento Consob prevede la costituzione di un comitato (il “**Comitato**”) che è coinvolto di volta in volta nella valutazione dell’operazione. La Società attribuisce tale ruolo al Comitato Controllo e Rischi di IEG, investito di funzioni consultive e propositive nella materia dei controlli interni e di gestione dei rischi, composto da amministratori non esecutivi e indipendenti.

Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento specifico alle OPC di Maggiore Rilevanza ed alle OPC di Minore Rilevanza, il Comitato ha, in particolare, il compito di:

- esprimere, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Consob un parere preventivo sulla Procedura OPC e su ogni eventuale modifica alla stessa, nonché sulle proposte da sottoporre all’assemblea in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento Consob, nell’ambito della definizione della Procedura OPC;
- esprimere un parere motivato e vincolante per le OPC di Maggiore Rilevanza, ed esprimere un parere motivato non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta con limiti di spesa annui per le OPC di Minore Rilevanza di massimo Euro 10.000. Nella scelta degli esperti il Comitato ricorrerà a soggetti dotati di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati “Amministratori non Correlati” in occasione di singole OPC di Maggiore o di Minore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione individuerà - tra i propri membri - uno o più amministratori aventi i requisiti previsti

dal Regolamento Consob a cui far svolgere i compiti attribuiti al Comitato ai sensi dell'art. 3 della Procedura OPC.

Fermo restando quanto precede, (i) in ordine alle OPC di Maggiore Rilevanza, qualora non vi siano nel Comitato almeno 3 Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dall'articolo 7.1.2. è reso dal Collegio Sindacale, (ii) in ordine alle OPC di Minore Rilevanza qualora non vi siano nel Comitato almeno 2 Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dall'articolo 7.2.2. è reso dal Collegio Sindacale

Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi della presente Procedura OPC possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società, sempreché quest'ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché da quelle contenute nella presente Procedura.

## **5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA REDAZIONE DI EVENTUALI DOCUMENTI INFORMATIVI**

5.1 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della controllante e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Incaricato OPC (nominato dall'Amministratore Incaricato per il Controllo Interno) ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

5.2 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società

5.3 Qualsiasi variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto all'Incaricato OPC dai predetti soggetti entro 7 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

5.4 Sarà cura dell'Incaricato OPC costituire e mantenere aggiornato, con cadenza almeno trimestrale, un data base di tutte le Parti Correlate alla Società, nel quale sono indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione.

5.5 Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.7.

5.6 Le società controllate e collegate hanno la responsabilità di fornire informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. Nel caso in cui la Società, ai sensi del seguente paragrafo 8, esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo, con parti correlate a IEG, tali società controllate dovranno preventivamente fornire alla Società ogni informazione in merito.

5.7 La lista aggiornata delle Parti Correlate alla Società è resa disponibile mediante supporto informatico che consente l'accesso a tutte le funzioni interessate di IEG e delle sue controllate e/o collegate.

5.8 Nei casi in cui la Società, per mezzo dell'incaricato OPC, debba predisporre e pubblicare un documento informativo redatto in conformità al TUF o/e al Regolamento Consob, il Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente al responsabile di suddetta funzione societaria tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché vengano rispettati gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.

5.9 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omesso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti, derivante alla Società dal compimento dell'OPC in violazione della Procedura OPC.

## **6. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SOGLIE DI RILEVANZA**

6.1 Prima del compimento di ogni OPC, ovvero prima dell'assunzione di ogni impegno, la funzione responsabile dell'operazione ha la responsabilità di valutare sulla base delle informazioni disponibili se la controparte è una parte correlata e, in caso positivo, comunicare senza indugio all'Incaricato OPC tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.

L'Incaricato OPC accerta se l'operazione è una OPC, se essa rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob, se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro e se si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.

L'Incaricato OPC dispone inoltre istruzioni operative interne volte ad assicurare sia la rilevazione preventiva di tutte le OPC, sia un efficiente flusso di informazioni inerente le suddette OPC al Comitato.

L'Incaricato OPC svolge un doppio ruolo:

- un ruolo di coordinamento tra il Comitato, chiamato ad esprimere un motivato parere sull'operazione, e il Consiglio di Amministrazione;
- un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione per la corretta rilevazione, identificazione e gestione procedurale delle OPC.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione dell'OPC mediante l'adozione di una delle procedure di seguito indicate e distinte a seconda della rilevanza dell'OPC:

- nel caso in cui si riscontrassero OPC di Minore Rilevanza, verrà valutata la loro cumulabilità. In particolare, qualora la Società, nel corso dell'esercizio, abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza, verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui – per qualsiasi ragione – le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'articolo 9 che segue, la rilevanza di esse dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC, ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza, e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate eccedano la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 3.5 che precede, le stesse dovranno essere oggetto di un (unico) documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.
- Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob (*"Casi e facoltà di esclusione"* e *"Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate"*).

## 7. MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC

### 7.1 Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza

7.1.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione necessaria al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.

7.1.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione, i componenti del Comitato saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione.

7.1.3 Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.1.4 Il Consiglio di Amministrazione può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile dall'assemblea che delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento Consob, con le seguenti modalità (c.d. meccanismo di *whitewash*):

(i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che:

1. siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
2. non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea;

(ii) la condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale della Società.

7.1.5 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche mediante società controllate da IEG, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento Consob stesso. La Società predispone il medesimo documento informativo nel caso indicato al paragrafo 6.2 che precede. Si precisa che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico documento informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo.

### 7.2 Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel seguito, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

7.2.1. L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati (di seguito i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato della Società. I Delegati, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

7.2.2 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa previsti dal precedente articolo 5 per ciascuna OPC di Minore Rilevanza. Il parere non vincolante del Comitato sarà assunto – *mutatis mutandis* – in conformità con

le modalità ed alle condizioni indicate nel precedente paragrafo 7.1.2. I verbali delle deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e correttezza delle relative condizioni.

7.2.3 I Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso dei Delegati), al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

7.2.4 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

### **7.3 Operazioni di competenza assembleare**

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 7.1 per le OPC di Maggiore Rilevanza e al paragrafo 7.2 per le OPC di Minore Rilevanza.

### **7.4 Regime transitorio**

Fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob, la Società si avvale della deroga concessa dall'articolo 10 del Regolamento Consob, in quanto la Società si qualifica sia (i) come società di minori dimensioni, sia (ii) come società di recente quotazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere f) e g) del Regolamento Consob e, pertanto, l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza avverrà secondo la procedura prevista per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza secondo quanto previsto al Paragrafo 7.2 della presente Procedura.

Il predetto regime semplificato troverà applicazione dal primo giorno di inizio delle negoziazioni delle Azioni di IEG sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e terminerà qualora per due esercizi consecutivi dovesse risultare dall'ultimo bilancio consolidato approvato che sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi della Società superino l'importo consolidato di Euro 500.000.000,00 (per la qualifica di "società di minori dimensioni") e comunque dopo l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. A partire da tale data, quindi, la Società applicherà interamente le procedure di cui al paragrafo 7.1 alle OPC di Maggiore Rilevanza.

## **8. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE**

La Società fornisce tempestivamente alle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate.

Nel caso in cui le società controllate, italiane o estere, del Gruppo intendano porre in essere OPC di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, le società controllate stesse – con eccezione di quelle non soggette a direzione e coordinamento – dovranno comunque acquisire il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo, con

parti correlate a IEG, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 che precedono.

## **9. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI**

Sarà cura dell'Incaricato OPC mantenere traccia di tutte le operazioni considerate OPC di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio – anche se concluse da società controllate italiane o estere – se “cumulativamente considerate” (sommate) superino la soglia stabilita per le operazioni di Maggiore Rilevanza, saranno oggetto di un documento informativo, contenente informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell'esercizio:

- con una stessa Parte Correlata;
- con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- ove tra loro omogenee o;
- realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

### **9.1 Informativa al pubblico**

Nei casi di superamento della soglia di rilevanza determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo conterrà le operazioni, anche su base aggregata, considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza sia stata conclusa da una controllata, il documento informativo è messo a disposizione entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione.

## **10. CASI DI ESENZIONE**

In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento Consob prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, la Società si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento Consob.

10.1 In particolare, sono escluse dalla disciplina contenuta nella presente Procedura OPC, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento Consob:

- (i) le OPC Esigue;
- (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (iii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Consob, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;

c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(iv) le OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob e dell'art. 3 della Comunicazione Applicativa, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo 10.2;

(v) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da IEG, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 10.3) di altre Parti Correlate della Società;

(vi) le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 10.4 nonché dello Statuto della Società, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob.

10.2 In relazione alle OPC ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

(i) comunica alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

(ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 10.1 (iv) che precede.

10.3 Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 10.1, punto (v) che precede (i.e., operazioni con o tra società controllate), si considerano significativi:

(i) gli interessi per i quali possa essere individuato, ai sensi del paragrafo 10.1 (i) che precede, un valore economico dell'OPC superiore alla soglia di esiguità individuate al paragrafo 3.4;

(ii) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo con le quali l'operazione è posta in essere;

(iii) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, IEG abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;

(iv) gli interessi – qualunque sia il valore economico individuabile nell'OPC – come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento ad ogni singola eventuale OPC.

10.4 Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 10.1 (vi) che precede (i.e., le OPC urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

(A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

(i) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il *lead independent director*, eventualmente nominato, devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

(ii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;

(iii) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

(iv) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;

(vi) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea

*(in tale fattispecie rientrano i "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:*

*i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;*

*ii. situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;*

*iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c..)*

(i) L'organo tenuto a convocare l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

(ii) l'organo di controllo riferirà all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(iii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;

(iv) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (ii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. *whitewash* indicato al punto 7.1.4;

(v) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## 11. DELIBERE-QUADRO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione a OPC con determinate categorie di Parti Correlate.

11.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere (l'“**Ammontare Massimo**”) nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

11.3 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate ai sensi del precedente paragrafo 3.5, la Società (i) approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata nel paragrafo 7.1 del presente Regolamento OPC e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi del paragrafo 7.1.5 che precede.

11.4 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11.3 che precede, risulti inferiore a tutte le applicabili soglie di rilevanza individuate dal paragrafo 3.5 che precede, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 7.2 del presente Regolamento OPC.

11.5 Alle singole OPC concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste al paragrafo 7 del presente Regolamento OPC. Le OPC concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate ai fini del cumulo.

11.6 Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle OPC omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

## 12. RESPONSABILITA' DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (i) sulla conformità della presente Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento Consob; e
- (ii) sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura OPC.

## 13. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ

Le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi riportano, con finalità esclusivamente informative e prive del carattere di esaustività, una sintesi dei principali obblighi informativi cui la Società è tenuta ai sensi del Regolamento Consob, cui si rinvia per ulteriori informazioni in merito.

### 13.1 Obbligo generale di trasparenza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 del Regolamento Consob, la Procedura OPC e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile.

### 13.1 OPC di Maggiore Rilevanza e/o oggetto di cumulo

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, per (i) ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel precedente paragrafo 3.3, la Società è tenuta a redigere un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento Consob che contiene almeno le informazioni

ivi indicate. Il documento informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato e quelli degli esperti indipendenti nel caso in cui la Società non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine. Ai fini di cui sopra rilevano altresì le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni rientranti nei casi di esenzione ai sensi dell'art. 10 della Procedura.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni di cui al punto (ii) sopra, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Società trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi della Parte III, Titolo II, Capi I del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento Consob e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

### 13.2 OPC di Minore Rilevanza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014 nel caso di OPC di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo trimestrale contenente:

- l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo sopra indicato;
- l'indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo.

Nello stesso termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico, allegandolo al documento informativo, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

### 13.3 Informazione periodica

In base alle previsioni dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, la Società fornisce informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF:

- a. sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b. sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento<sup>1</sup>.

L'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

In relazione alle OPC ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la Società comunica alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle suddette OPC beneficianti dell'esenzione. Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, è fornita indicazione delle OPC soggette agli obblighi informativi indicati nell'articolo 13, comma 3, lett c), ii), del Regolamento Consob, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard avvalendosi dell'esenzione prevista per le OPC ordinarie.

#### 13.4 Operazioni con parti correlate e comunicato ex articolo 17 del Regolamento UE 596/2014

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Consob, qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- d. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- e. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario di amministratori o consiglieri indipendenti.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 il perimetro rilevante della correlazione è definito, con riferimento alle informazioni di cui alle lettere b) e c) mediante rinvio alla nozione stabilita nei principi contabili internazionali. La lettera a), invece, fa riferimento alle "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob.